REGOLAMENTO (CEE) N. 650/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 81, paragrafo 4, dell'atto di adesione prevede la possibilità di sottoporre al meccanismo complementare applicabile agli scambi le importazioni in Spagna di taluni tuberi-seme di patate provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che in Spagna sono state avviate iniziative allo scopo di migliorare le strutture produttive del settore delle patate; che è, pertanto, opportuno liberare progressivamente le importazioni di tuberi-seme di patate onde consentire alla produzione spagnola di adeguarsi alle nuove condizioni del mercato;

considerando che la definizione della categoria certificata dei tuberi-seme di patate figura nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [3];

considerando che, per fissare i massimali indicativi di importazione, occorre stabilire, per ogni campagna di commercializzazione, un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna del prodotto in questione; che deve essere stabilito un bilancio specifico per il periodo compreso tra il 1° marzo e l'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che la campagna di commercializzazione per i tuberi-seme di patate inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre; che, di norma, le transazioni commerciali che riguardono questo prodotto sono concluse entro il 1° marzo; che è necessario, tuttavia, prevedere un massimale indicativo per le importazioni per il periodo 1° marzo 1986 — 30 settembre 1986;

considerando che, in base ai bilanci stabiliti come sopra descritto, i massimali indicativi da fissare sono quelli indicati nel presente regolamento;

considerando che le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi figurano nel regolamento (CEE) n. 574/86, della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dell'MCS [4]; che occore, tuttavia, prevedere talune disposizioni specifiche per quanto riguarda il settore dei tuberi-seme di patate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tuberi-seme di patate di cui al presente regolamento sono i tuberi-seme di patate della categoria certificata compresi nella sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune, quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, in appresso denominato «MCS», previsto dall'articolo 81 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il MCS è applicabile ai suddetti prodotti per le importazioni in Spagna, in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, effettuate nel periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e il 31 dicembre 1989.

Articolo 3

I massimali indicativi di importazione sul mercato spagnolo dei prodotti in questione, previsti dall'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sono fissati come segue:

a) per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e il 30 settembre 1986: 100 t;

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

b) per la campagna di commercializzazione che va dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1987: 15 494 t.

Articolo 4

1. La validità dei titoli MCS di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data in cui sono stati rilasciati. Tuttavia la validità dei titoli scade al più tardi il 30 settembre 1987.

2. L'importo della cauzione è fissato a 1 ECU per 100 kg.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente